

Regolamenti Comunali



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE NR. 31 DEL 23.3.1998

● INDICE

● CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- ART. 2 - NATURA E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
- ART. 3 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE AUTOVETTURE DAI IMMETTERSI NEL SERVIZIO
- ART. 4 - FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE
- ART. 5 - CONDIZIONI D'ESERCIZIO
- ART. 6 - RICONOSCIBILITA' DELLE AUTOVETTURE
- ART. 7 - SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA
- ART. 8 - OPERATIVITA' DEL SERVIZIO
- ART. 9 - COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

● CAPO II - LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

- ART. 10 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE
- ART. 11 - ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

● CAPO III - NORME RELATIVE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- ART. 12 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
- ART. 13 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 14 - CONTENUTI DEL BANDO
- ART. 15 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE - PUNTEGGI ATTRIBIBILI A CIASCUN TITOLO - TITOLI DI PREFERENZA
- ART. 16 - ESAME DELLE DOMANDE E VALUTAZIONE DEI TITOLI
- ART. 17 - COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA - DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE - TERMINE DI RILASCIO
- ART. 18 - VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 19 - LIBRETTO DI SERVIZIO
- ART. 20 - INIZIO DEL SERVIZIO
- ART. 21 - TASSE E DIRITTI RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 22 - TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

● CAPO IV - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- ART. 23 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
- ART. 24 - ACQUISIZIONE DELLA CORSA

- ART. 25 - COMPORTAMENTO DEL NOLEGGIATORE DURANTE IL SERVIZIO
- ART. 26 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI
- ART. 27 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO
- ART. 28 - TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP
- ART. 29 - TARIFFE
- ART. 30 - CONTACHILOMETRI
- ART. 31 - SOSTITUZIONI DELLE AUTOVETTURE
- ART. 32 - RECLAMI
- ART. 33 - INFORMAZIONI ALL'UTENZA

●CAPO V - VIGILANZA SUL SERVIZIO

- ART. 34 - ADDETTI ALLA VIGILANZA
- ART. 35 - IDONEITA' DEI MEZZI DI SERVIZIO
- ART. 36 - SANZIONI
- ART. 37 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 38 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 39 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 40 - EFFETTI CONSEGUENTI ALLA SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 41 RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 42 - PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA SOSPENSIONE E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 43 - ENTRATA IN VIGORE

■CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

■Art. 1

Normativa di riferimento

1. Il servizio di noleggio di autovetture con conducente è disciplinato dalla seguente normativa:
 - a) L. 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
 - b) D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
 - c) D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
 - d) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - e) L.R. 28 febbraio 1984, n. 14;
 - f) L.R. 6 settembre 1993, n. 67;
 - g) D.C.R. n. 131 del 1 marzo 1995;
 - h) dalle disposizioni del presente regolamento, nonché dalle altre disposizioni di legge e di regolamento dello Stato e della Regione vigenti in materia.
2. Ogni autovettura destinata al servizio è posta sotto la vigilanza dell'Autorità Comunale ed è soggetta alla normativa di cui sopra.
3. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per l'esecuzione del servizio, limitandosi a disciplinarlo ai sensi di legge con le disposizioni previste dal presente regolamento.

■Art. 2

Natura e caratteristiche del servizio

1. Il servizio di noleggio di autovetture con conducente, munite di carta di circolazione ed immatricolate in conformità delle leggi in vigore, quale autoservizio pubblico non di linea, si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

2. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengano effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Art. 3

Determinazione del numero delle autovetture da immettersi nel servizio

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 15 gennaio 1992 n. 21 e del punto 4) dell'allegato "A" alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 131 del 1 marzo 1995, il numero di autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente viene stabilito in 6 (sei) unità.

Art. 4

Figure giuridiche di gestione

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine dell'esercizio della libera attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgano esclusivamente l'attività di noleggio con conducente.

2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 5

Condizioni d'esercizio

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi.

2. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza. Per rimessa deve intendersi anche uno spazio privo di particolari strutture, situato su un'area privata, dove il noleggiatore possa ricevere le prenotazioni.

4. Il servizio è esercitato dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o suo sostituto o da un collaboratore familiare conformemente a quanto previsto dall'articolo 230/bis del codice civile.

5. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare alla Polizia Municipale, al fine di consentire la verifica dell'iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 3 della L.R. 6 settembre 1993, n. 67, i nominativi degli eventuali collaboratori familiari, dei sostituti dei titolari, nonché dei dipendenti e dei loro sostituti.

Art. 6

Riconoscibilità delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente, portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune e di un numero progressivo.

Art. 7

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione della Giunta Comunale, le autovetture in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegate per l'espletamento dei servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea.

2. I servizi di cui al precedente comma sono realizzati in regime di convenzione da stipulare tra i titolari dell'autorizzazione N.C.C. (o organismi associativi dei medesimi) ed il concessionario dei servizi di linea, previa autorizzazione da parte dell'Ente concedente i servizi di linea, secondo quanto stabilito all'articolo 12, comma 7, della L.R. 28 febbraio 1984, n. 14. La convenzione determina condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 8

Operatività del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Art. 9

Commissione comunale consultiva

1. La commissione comunale consultiva prevista dall'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dal punto 13) dell'allegato "A" alla D.C.R. n. 131 del 1 marzo 1995 è composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato con funzioni di presidente;
- b) dal Funzionario responsabile dell'ufficio comunale competente in materia o suo delegato;
- c) dal Funzionario responsabile dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- d) da n. 1 rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nella Regione;
- e) da n. 1 rappresentante designato dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale;

2. Le organizzazioni ed associazioni di cui al precedente comma, possono nominare supplenti.

3. La commissione è nominata con Decreto del Sindaco, dura in carica 4 anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

4. I componenti della commissione possono essere sostituiti nel periodo di validità della stessa a seguito di dimissione, decesso, o in caso di decadenza per mancata partecipazione alle riunioni senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.

5. La commissione è convocata dal Presidente. L'ordine del giorno deve essere inviato ai membri, tramite lettera raccomandata a.r., almeno 5 giorni prima di ciascuna riunione.

6. La seduta della commissione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. La commissione ha i seguenti compiti:

- a) vigilare sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del regolamento avvalendosi, a tal fine, degli uffici comunali;
- b) promuovere indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti;
- c) segnalare problemi e formulare proposte alla commissione regionale consultiva di cui all'articolo 2 della L.R. 6 settembre 1993 n. 67;
- d) esprimere il parere in relazione ai provvedimenti di sospensione e decadenza delle autorizzazioni.

CAPO II - LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

Art. 10

Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito a coloro che sono titolari di patente di guida per autovetture e del certificato di abilitazione professionale ed in possesso dei requisiti di: idoneità morale e idoneità professionale;
2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:
 - a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi;
 - b) risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
3. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero la misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
4. L'idoneità professionale è acquisita a norma della legge regionale 6 settembre 1993 n. 67.

Art. 11

Accesso alla professione di noleggiatore

1. L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito a coloro che sono iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio.

CAPO III - NORME RELATIVE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 12

Autorizzazione all'esercizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. L'autorizzazione di esercizio, fermo restando la procedura di cui all'articolo 13, viene rilasciata dal responsabile del Servizio Funzionale III.
3. L'autorizzazione contiene l'indicazione del numero di targa, del tipo e delle caratteristiche dell'autovettura.
4. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
5. Non è riconosciuta la validità di autorizzazioni rilasciate da altri comuni.

Art. 13

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata, attraverso bando di pubblico concorso, al singolo che abbia la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possa gestirla in forma singola o associata.

2. Il bando, il cui schema è soggetto a preventiva approvazione da parte della Giunta Comunale, è indetto dal responsabile del Servizio Funzionale III entro sei mesi dal momento in cui si sono rese disponibili una o più autorizzazioni ed è:

- a) pubblicato per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio;
- b) trasmesso ai comuni della Provincia e all'Amministrazione Provinciale per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori per 30 giorni consecutivi;
- c) inviato alle associazioni provinciali di categoria;
- d) inviato alle Associazioni degli utenti.

Art. 14

Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) indicazione del numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) indicazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione, con la precisazione che dovrà essere allegata la documentazione (in originale o copia autentica) comprovante il possesso degli stessi;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione dei titoli di preferenza;
- e) indicazione che la domanda può essere trasmessa sia a mezzo raccomandata a.r. che presentata direttamente all'ufficio protocollo del Comune;
- f) indicazione che la data di arrivo della domanda sarà comprovata esclusivamente dal timbro a calendario apposto su di essa dall'ufficio protocollo del Comune;
- g) indicazione del termine entro il quale dovranno pervenire le domande di ammissione al concorso con la precisazione che non sarà tenuto conto di quelle pervenute in ritardo;
- h) indicazione del termine entro il quale dovranno concludersi le operazioni di esame delle domande;
- i) precisazione che per la partecipazione al concorso gli aspiranti dovranno essere in possesso dei relativi requisiti alla data di scadenza del bando;
- l) precisazione che al titolare di autorizzazione che abbia trasferito la stessa non può esserne attribuita altra per concorso pubblico se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima (il calcolo del quinquennio è effettuato con riferimento alla data di scadenza del bando);
- m) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente le dichiarazioni inerenti:
 - 1) alla proprietà o alla disponibilità in leasing del veicolo;
 - 2) all'iscrizione nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio di Pistoia;
 - 3) alla disponibilità di una rimessa in ambito comunale con l'indicazione della relativa ubicazione.

Art. 15

Titoli oggetto di valutazione per la concessione dell'autorizzazione - Punteggi attribuibili a ciascun titolo - Titoli di preferenza

1. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni si procede alla valutazione dei seguenti titoli che, come appresso stabilito, danno luogo ad un punteggio:

- a) aver svolto, in qualità di titolare di autorizzazione, il servizio di noleggio di autovetture con conducente: **punti 0,60 per ciascun anno di servizio;**
- b) aver svolto, in qualità di titolare di licenza, il servizio di taxi a mezzo di autovettura: **punti 0,50 per ciascun anno di servizio;**

- c) aver svolto l'attività di conducente di autoveicoli, per trasporto di persone, in servizio pubblico di linea: **punti 0,45 per ciascun anno di servizio;**
- d) aver svolto l'attività, in qualità di dipendente, in un'impresa che gestisce il servizio di noleggio di autovetture con conducente: **punti 0,35 per ciascun anno di servizio;**
- e) aver svolto l'attività, in qualità di collaboratore familiare, in un'impresa che gestisce il servizio di noleggio di autovetture con conducente: **punti 0,35 per ciascun anno di servizio;**
- f) essere in possesso di diploma di laurea: **punti 1;**
- g) essere in possesso di diploma di maturità: **punti 0,50;**
- h) essere in possesso di diploma di qualifica professionale: **punti 0,25;**
- i) essere in possesso di licenza della scuola dell'obbligo: **punti 0,10;**

2. Il servizio massimo valutabile per i titoli di cui ai punti a) - b) - c) - d) - e) è di anni dieci, i periodi di servizio inferiori ai sei mesi non sono considerati mentre quelli superiori sono ragguagliati all'anno intero.

3. I punteggi di cui ai punti f) - g) - h) - i) non sono cumulabili fra loro.

4. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

5. L'essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per almeno sei mesi costituisce, a parità di punteggio, titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 16

Esame delle domande e valutazione dei titoli

1. La Polizia Municipale, nei 30 giorni successivi alla data di scadenza del bando di concorso, provvede all'istruttoria di tutte le domande pervenute ed alla formazione della graduatoria al fine del rilascio delle autorizzazioni disponibili.

2. Nel caso di parità di punteggio tra domande concorrenti, fatto salvo quanto stabilito al comma 5 dell'articolo 15, l'autorizzazione verrà assegnata seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Per data di presentazione si intende la data che è stata apposta sulla domanda, a mezzo dell'apposito timbro a calendario, dall'ufficio protocollo del Comune. Qualora anche la data di presentazione non rappresenti un utile elemento discriminatorio si procede ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 9.5.1994, n. 487.

3. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso di tutti quei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

Art. 17

Comunicazione dell'esito della domanda - Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione - Termine di rilascio

1. L'esito delle domande, sarà comunicato agli interessati entro 10 giorni dalla data in cui è stata formata la graduatoria.

2. In caso di accoglimento della domanda l'interessato dovrà trasmettere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, i seguenti documenti:

- a) patente di guida per autovetture;
- b) certificato di abilitazione professionale;
- c) carta di circolazione attestante la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autovettura da adibire al servizio;
- d) certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio di Pistoia inerente all'iscrizione nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea";
- e) autocertificazione antimafia (D.Lgs. 5 agosto 1994, n. 490);

- f) planimetria della rimessa scala 1:100, firmata dal titolare dell'attività e vidimata da un tecnico del settore, con riportato in calce il computo metrico della superficie del locale o dell'area a ciò destinata, nonché l'indicazione della relativa localizzazione;
- g) dichiarazione dalla quale risulti di non aver, nell'ultimo quinquennio, trasferito ad altri la titolarità dell'autorizzazione ovvero di non esserne mai stato titolare;
- h) n. 1 marca da bollo (del valore vigente).
- i) elenco dei documenti trasmessi debitamente datato e sottoscritto.

3. Per quanto inerente ai documenti di cui alle lettere a) - b) - c) - d) di cui al precedente comma 2, gli stessi potranno essere trasmessi sia in originale che in copia autentica;

4. La documentazione di cui al comma 2, lettere da a) ad i), potrà essere inviata a mezzo raccomandata a.r., in tal caso il timbro postale farà fede per l'attestazione della data di invio, ovvero potrà essere presentata all'ufficio protocollo del Comune che rilascerà apposita ricevuta di presentazione.

5. In caso di comprovata necessità può essere prorogato il termine di cui al comma 2 di ulteriori 60 giorni.

6. Qualora l'interessato non provveda a trasmettere la documentazione richiesta, entro il termine stabilito dal comma 2 del presente articolo e fatto salvo quanto disposto dal comma 5, viene disposta la revoca dell'autorizzazione.

7. L'autorizzazione è rilasciata entro il termine di 60 giorni dalla data in cui è stata presentata la documentazione di cui al comma 2, lettere da a) ad i), del presente articolo.

Art. 18

Validità' dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre di ciascun anno ed alla scadenza si intenderà automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi.

Art. 19

Libretto di servizio

1. Al titolare dell'autorizzazione viene rilasciato un libretto di servizio nel quale sono annotati:

- a) gli estremi dell'autorizzazione di esercizio;
- b) gli estremi dell'iscrizione nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio di Pistoia.
- c) gli estremi della carta di circolazione dell'autovettura adibita al servizio;
- d) la sede della rimessa;
- e) le annotazioni che si rendessero necessarie ai sensi del presente regolamento;

2. L'autorizzazione di esercizio produrrà effetto solo dopo il rilascio del libretto di cui al comma precedente.

3. Il libretto di servizio deve essere tenuto a bordo dell'autovettura, unitamente ai documenti di circolazione ed esibito ad ogni richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Art. 20

Inizio del servizio

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di iniziare il servizio entro sei mesi dalla data di rilascio della medesima, pena la revoca della stessa.

2. In caso di comprovata necessità può essere prorogato il termine di cui al comma precedente di ulteriori mesi sei.

Art. 21

Tasse e diritti relativi all'autorizzazione

1. Per l'autorizzazione di esercizio il titolare dovrà corrispondere le tasse ed ogni altro diritto spettante al Comune, in ordine a disposizioni di legge, dei regolamenti comunali o di altri provvedimenti adottati dall'Amministrazione.

Art. 22

Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 3 della L.R. n. 67 del 6 settembre 1993 ed in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 3 della L.R. n. 67 del 6 settembre 1993 ed in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente che siano in possesso dei prescritti requisiti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio l'autorizzazione è revocata.

3. Il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" è disposto subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) sia presentato l'atto comprovante la cessione dell'autorizzazione, registrato ai sensi di legge;
- b) sia presentato l'atto comprovante la successione mortis causa (copia del testamento ed altro atto legalmente valido) e che sia indicato l'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
- c) sia presentata dal cessionario o dall'erede la documentazione prevista dall'articolo 17, comma 2, lettera da a) ad i);

4. Il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" è disposto entro il termine di 60 giorni dalla data in cui è stata presentata la relativa istanza.

5. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento dalla prima.

CAPO IV - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 23

Sospensione del servizio

1. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata per iscritto alla Polizia Municipale, nel termine perentorio di tre giorni, salvo casi di forza maggiore.

Art. 24

Acquisizione della corsa

1. Il servizio di noleggio con conducente è prenotato presso la rimessa del vettore situata all'interno del territorio comunale.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione del servizio mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

■ Art. 25 **Comportamento del noleggiatore durante il servizio**

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
 - a) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) prestare servizi nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti medesimi e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
 - d) mantenere la vettura costantemente pulita ed in perfetto stato di efficienza;
 - e) esporre in modo ben visibile sull'autovettura:
 - 1) l'apposito contrassegno rilasciato dal Comune in cui è riportato il nome e lo stemma del Comune nonché il numero dell'autorizzazione;
 - 2) il numero telefonico della Polizia Municipale a cui l'utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio;
 - f) tenere a bordo dell'autovettura copia del regolamento comunale esibendolo a chiunque ne abbia interesse;
 - g) consegnare alla Polizia Municipale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno della vettura;
 - h) effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili casi di forza maggiore;
 - i) ultimare la corsa, anche ove sia scaduto il turno di servizio;
 - l) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore.

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
 - a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa, se non con il consenso di quest'ultime;
 - b) portare animali propri in vettura;
 - c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
 - e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
 - f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
 - g) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo di posti consentiti dalle caratteristiche dell'autovettura;

■ Art. 26 **Comportamento degli utenti**

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
 - a) insudiciare o danneggiare l'autovettura;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) compiere atti contrari alla decenza;
 - d) molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida dell'autovettura;

Art. 27

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 28

Trasporto di portatori di handicap

1. I veicoli immatricolati a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere in grado di trasportare quanto necessario alla mobilità dei portatori di handicap.

2. Il trasporto delle carrozzelle pieghevoli, delle stampelle, e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 29

Tariffe

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza e il vettore.

2. Nella determinazione delle tariffe (minime e massime), è fatto obbligo ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente, di osservare i criteri stabiliti dal D.M. 20 aprile 1993.

Art. 30

Contachilometri

1. I veicoli a servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.

2. I guasti ai contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso che la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente e la Polizia Municipale.

Art. 31

Sostituzioni delle autovetture

1. Previa autorizzazione è ammessa la sostituzione temporanea di un'autovettura che sia fuori servizio per riparazioni o guasti accidentali con altra che abbia i requisiti previsti e sia stata giudicata idonea alla visita di controllo dalla Polizia Municipale.

2. Per la sostituzione definitiva di un'autovettura destinata al servizio di noleggio con conducente l'interessato dovrà:

- a) chiedere l'autorizzazione;
- b) produrre i dati identificativi della nuova autovettura;
- c) sottoporre la vettura a visita e prova di collaudo presso l'ufficio provinciale della M.C.T.C.;
- d) chiedere, a seguito del rilascio della carta di circolazione da parte della M.C.T.C. "per uso di terzi da noleggio con conducente", l'aggiornamento della licenza e del libretto di servizio.

3. Non sono ammesse sostituzioni temporanee o definitive senza la prescritta autorizzazione.

Art. 32

Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati alla Polizia Municipale che, esperiti gli accertamenti del caso, informa il Presidente della Commissione Consultiva.

■Art. 33
Informazioni all'utenza

1. Al fine di garantire all'utenza un'adeguata informazione l'elenco dei noleggiatori da rimessa e i relativi numeri telefonici dovranno essere pubblicizzati in ambito territoriale dall'Amministrazione Comunale.

■CAPO V - VIGILANZA SUL SERVIZIO

■Art. 34
Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul servizio ed i controlli relativi all'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento sono demandati in via principale alla Polizia Municipale.

■Art. 35
Idoneità dei mezzi al servizio

1. Le autovetture sono sottoposte, prima di essere adibite al servizio, a verifica da parte della Polizia Municipale al fine di riscontrarne l'idoneità. Successive visite di controllo potranno essere effettuate in qualsiasi momento allo scopo di accertare la rispondenza delle autovetture a tutte le disposizioni dettate dal presente regolamento. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati agli Ispettorati della Motorizzazione Civile.

2. La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento, assegnando un termine non superiore a 90 giorni per l'adeguamento dello stesso. In caso di mancato adeguamento nel termine stabilito viene disposto il temporaneo ritiro del libretto di servizio.

■Art. 36
Sanzioni

1. Chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone senza aver ottenuto l'iscrizione a ruolo prevista dall'articolo 3 della L.R. 6 settembre 1993, n. 67 e dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 10.000.000, prevista dall'articolo 12 della L.R. n. 67/93.

2. Chiunque eserciti l'attività di noleggio di autovetture con conducente senza l'autorizzazione comunale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento della somma di lire 1.000.000. L'accertamento dell'esercizio abusivo è comunicato ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 67/93 alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, alla Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli prevista dall'articolo 6 della succitata legge, nonché agli Uffici provinciali della Guardia di Finanza, della Motorizzazione Civile, dell'I.V.A., delle Imposte Dirette, dell'Ispettorato del Lavoro e dell'Istituto delle Previdenza Sociale.

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma di lire 150.000 per le seguenti violazioni:

- - violazione all'articolo 6, comma 1, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
- - violazione all'articolo 19, comma 3, relativa alla mancanza del libretto di servizio a bordo dell'autovettura;
- - violazione all'articolo 23, relativa alla mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine ivi previsto;

4. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma di lire 200.000 per le seguenti violazioni:

- - violazione da parte del noleggiatore agli obblighi stabiliti dall'articolo 25, comma 1, lettere da a) ad l);

5. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma di lire 250.000 per le seguenti violazioni:

- - violazione dell'obbligo di acquisizione della corsa presso la rimessa come disposto dall'articolo 24 comma 1;
- - mancato rispetto del divieto di cui all'articolo 24, comma 2;
- - mancato rispetto dei divieti previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere da a) ad g);
- - mancato rispetto dei divieti previsti dall'articolo 26, comma 1, lettere a) - b) - c) - d);

6. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma di lire 300.000 per la mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come previsto dall'articolo 30, comma 2;

7. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma di lire 500.000 per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;

8. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma di lire 100.000 per ogni altra violazione alla disposizioni del presente regolamento.

9. Qualora l'illecito sia commesso da un dipendente dell'impresa di noleggio o da un collaboratore familiare, l'accertamento deve essere contestato anche al titolare dell'autorizzazione come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

10. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

Art. 37

Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa, per un periodo non superiore a sei mesi, nel caso in cui il conducente:

- a) incorra nelle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 del vigente Codice della Strada;
- b) incorra, per la terza volta nell'arco di un anno, nella violazione alle norme stabilite dal presente regolamento.
- c) violi i criteri per la determinazione delle tariffe.

2. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, viene disposto previa acquisizione del parere della Commissione di cui all'art. 9.

Art. 38

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata:

- a) qualora l'interessato non provveda, entro il termine stabilito dall'articolo 17, comma 6, a trasmettere la documentazione richiesta.
- b) per inosservanza all'obbligo di iniziare il servizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione (articolo 20 comma 1);
- c) qualora il trasferimento dell'autorizzazione non sia perfezionamento nell'arco del biennio (articolo 22, comma 2);

2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 39

Decadenza dell'autorizzazione

1. La decadenza dell'autorizzazione viene disposta, sentita la Commissione di cui all'articolo 9, nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione:

- a) venga a perdere il requisito di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non linea, di cui all'articolo 3 della L.R. 6 settembre 1993, n. 67 e articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché gli altri requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività previsti dal presente regolamento e dalla vigente normativa;
- b) incorra, nell'arco di un quinquennio, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a mesi sei;
- c) interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno.

2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 40

Effetti conseguenti alla sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione ed il libretto di servizio devono essere restituiti alla Polizia Municipale in caso di sospensione, decadenza, cessazione o revoca del titolo.

2. Nei casi di cui al precedente comma, con esclusione di quello relativo alla sospensione dell'autorizzazione, la Polizia Municipale ne darà comunicazione all'Ispettorato della Motorizzazione Civile per i provvedimenti di competenza.

3. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Art. 41

Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve darne comunicazione scritta al Comune restituendo il relativo titolo e il libretto di servizio.

Art. 42

Procedimento relativo alla sospensione e decadenza dell'autorizzazione

1. L'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 37 e 39 è effettuata nel rispetto della seguente procedura:

- a) viene contestato all'interessato il fatto addebitato a mezzo di raccomandata a.r. o a mezzo del messo notificatore;
- b) l'interessato, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, può far pervenire scritti difensivi e documenti, e può chiedere di essere sentito;
- c) entro il termine di 20 giorni dalla data di scadenza prevista dal precedente punto b), vengono trasmessi gli atti del procedimento al Presidente della Commissione Consultiva al fine di acquisire il parere previsto dall'articolo 9, comma 7, lett. d) del presente regolamento. Qualora il parere non venga reso entro il termine di 60 giorni dal ricevimento degli atti si procede autonomamente;
- d) i provvedimenti di sospensione e di decadenza dell'autorizzazione o di archiviazione dell'addebito vengono comunicati all'interessato con la procedura di cui alla lettera a);
- e) il procedimento deve concludersi entro 180 giorni dalla data di contestazione dell'addebito e si estingue, qualora non sia portato a termine entro tale data.

Art. 43
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo il favorevole esame dell'organo regionale di controllo, è pubblicato per quindici giorni naturali e consecutivi all'albo Comunale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Sostituisce ed abroga le precedenti disposizioni che regolamentavano il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura.